

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

LXXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 MAGGIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	725
Disegno e proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali. (2343);	
Tozzi CONDIVI: Modifiche all'articolo 11 dalla legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. (1820)	725
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	725
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Riordinamento dei ruoli del personale statale dei servizi antincendi. (2329)	726
PRESIDENTE	726, 730
BISANTIS, <i>Relatore</i>	727
BOGONI	726, 727
SANNICOLO'	726
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	726
VESTRI	726, 728

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato De Martino Giuseppe è sostituito dal deputato Bogoni.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (2343) e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi: Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748 sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali (1820).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2343 concernente le modificazioni allo stato giuridico ed all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali, e della proposta di legge n. 1820, di iniziativa del deputato Tozzi Condivi, relativa a modifiche da apportare all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Posso comunicare che, in sede di Comitato ristretto, è stato predisposto un nuovo testo che rappresenta, di massima, la convergenza delle diverse posizioni sostenute dai vari gruppi politici. A questo nuovo testo anche i colleghi facenti parte del Comitato ristretto si sono riservati di presentare eventualmente degli emendamenti. Il testo è in corso di stampa e sarà spedito a domicilio degli onorevoli componenti la Commissione, in modo che

La seduta comincia alle 9,45.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1961

essi possano vagliarlo e suggerire, qualora lo ritengano necessario, delle modifiche. Nella prossima seduta riferirò brevemente su questo nuovo testo e, poi, si potrà passare alla discussione degli articoli.

Il prosieguo della discussione, quindi, è rinviato alla seduta di martedì 5 giugno.

Seguito della discussione del disegno di legge:**Riordinamento dei ruoli del personale statale dei servizi antincendi (2329).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sul riordinamento dei ruoli del personale statale dei servizi antincendi (2329).

BOGONI. Mi sia consentito ricordare a tutti quanto sia urgente approvare questo disegno di legge. Sono stati presentati diversi emendamenti da molti colleghi. Alcuni di questi emendamenti sono, però, dei duplicati, avendo il testo identico o sostanzialmente eguale.

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo, nel raccomandare l'approvazione del disegno di legge, si riserva di prendere la parola sui singoli articoli nella prossima seduta e di presentare qualche emendamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il Governo si è riservato di presentare alcuni emendamenti passeremo all'esame degli articoli nella prossima seduta.

In ogni modo, se i firmatari degli emendamenti già presentati, ritengono di illustrarli, nel loro complesso, possono prendere subito la parola.

VESTRI. All'articolo 1 l'onorevole Sannicolò ed io abbiamo presentato un emendamento, proponendo di sostituire le parole: « carriera direttiva, di concetto ed esecutiva », con le altre: « carriera direttiva e di concetto » sopprimendo, cioè, le parole che si riferiscono alla carriera esecutiva. In conseguenza, da questa modifica iniziale, discende tutta una serie di altri emendamenti che sono strettamente consequenziali. La questione riguarda gli « aiutanti », per i quali proponiamo l'inserimento nella carriera di concetto, anche in relazione al fatto che, per quanto si riferisce all'ordinamento dei vigili del fuoco del servizio antincendi ci si è ricollegati alle analogie che si devono mantenere fra questi ed i servizi di pubblica sicurezza. Questo argomento non è nuovo ed è stato proposto all'attenzione della Commis-

sione varie volte, specialmente in sede di discussione del precedente provvedimento sull'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ora, i servizi di pubblica sicurezza non possono, secondo noi, essere invocati soltanto quando si tratti di sostenere certe tesi, ed essere scartati quando comportino dei miglioramenti per il personale. Vorrei richiamarmi al fatto che, per esempio, è già stata approvata una disposizione relativa ai segretari di polizia, che istituisce il ruolo della carriera di concetto, e si tratta di un personale che ha lo stesso titolo di studio, esercita anche esso funzioni amministrative e così via. Vi sono, poi, altri precedenti, per quanto riguarda il passaggio degli aiutanti delle cancellerie e dei segretari giudiziari nel ruolo dei funzionari delle segreterie e cancellerie giudiziarie; vi sono, infine, le disposizioni relative al ruolo disegnatori del Corpo del genio civile ed al passaggio dei segretari del corpo di polizia fra il personale di concetto.

Riteniamo, quindi, che la rivendicazione di questo gruppo di dipendenti del servizio antincendi sia da sostenere, tanto più che, in fondo, si tratta di un piccolo numero di persone per cui, veramente, assurda sembrerebbe l'obiezione del maggiore onere finanziario. Se non andiamo errati, dai calcoli fatti sembrerebbe che il passaggio alla categoria di concetto di questi dipendenti potrebbe comportare, sul piano finanziario, un aggravio di appena due milioni di lire all'anno, vale a dire da 65 a 67 milioni di lire complessivamente. Non ci sembra, quindi, che questa obiezione, altre volte avanzata in sede di discussione del disegno di legge sui vigili del fuoco, possa essere prospettata anche in questa occasione. Si tratta di un lieve beneficio che investe una piccola categoria, senza aggravio finanziario avvertibile e che, d'altra parte, anche per i precedenti richiamati ci sembra equo riconoscere.

A questo emendamento all'articolo 1 segue, come ho detto, una serie di altri emendamenti consequenziali, per cui le stesse considerazioni si riproporranno anche per questi ultimi qualora fosse accolto il primo.

PRESIDENTE. Quali sarebbero gli emendamenti consequenziali?

SANNICOLÒ. Sono quelli all'articolo 7, all'articolo 8, all'articolo 9, all'articolo 10, al 12, al 15, al 17 ed al 20 quest'ultimo relativo, agli oneri che vengono aumentati di 2 milioni di lire l'anno, e le tabelle allegate.

Il concetto è di inserire gli « aiutanti » nella carriera di concetto e, quindi, tutta la legge, quando si riferisce a questa categoria,

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1961

va variata in conseguenza. Quando abbiamo discusso l'ordinamento del Corpo dei vigili del fuoco è stato sostenuto che tutta la questione andava considerata sulla linea di quanto oggi vige per gli agenti di pubblica sicurezza. Ora, va bene che i vigili del fuoco hanno avuto quella maggiorazione di stipendio che richiedevano in relazione alle difficoltà ed al rischio del servizio ed alla più breve carriera ma, se abbiamo seguito questo concetto, allora, quando andava a danno dei vigili del fuoco, perché dovremmo abbandonarlo adesso che essi possono ritrarne un vantaggio sia pure lieve?

Mi pare che per ragioni eque gli emendamenti dovrebbero essere accettati, altrimenti gli interessati hanno ragione di dirci che, quando si tratta di star male, li equipariamo alla pubblica sicurezza e quando si tratta di avere dei vantaggi, allora li consideriamo al di fuori da questa equiparazione.

BISANTIS, *Relatore*. Per quanto riguarda l'onere finanziario, siamo d'accordo che è esiguo — si tratta infatti, di due milioni di lire — ma la nostra preoccupazione è data dal fatto che sarà necessario ottenere un nuovo parere dalla Commissione Finanze e tesoro mentre noi ci preoccupiamo, soprattutto, che il disegno di legge venga approvato, senza ulteriori perdite di tempo.

BOGONI. Onorevoli colleghi, io ho presentato alcuni emendamenti che ora illustrerò.

Per quanto riguarda l'articolo 14-bis ho presentato un nuovo testo sostitutivo che dice:

« Nella prima applicazione della presente legge è per la durata di un triennio, i posti vacanti nelle varie qualifiche della carriera direttiva vengono attribuiti esclusivamente con promozioni per merito comparativo.

Ai sensi del precedente comma, potrà essere scrutinato tutto il personale che abbia raggiunto una permanenza nella qualifica inferiore a quella da attribuire, pari almeno alla metà di quella minima prevista dalla vigente legislazione ».

Questo testo, come potete vedere, è uguale a quello presentato dai colleghi Vestri-Sannicolò. Dirò, tuttavia, alcune parole per illustrarlo. Con esso si cerca di dare più efficienza ai quadri per personale perché, se noi abbiamo un disegno di legge governativo che allarghi i quadri e le carriere, è logico che dobbiamo dare anche la possibilità di coprire, e subito, i nuovi posti di ruolo.

Per quanto riguarda l'articolo 16, ho presentato un testo sostitutivo di tutto l'articolo:

« I coadiutori che abbiano effettuato almeno nove anni di servizio continuativo in qualità di ufficiale volontario e almeno due anni di servizio effettivo nella qualifica di coadiutore o in quella corrispondente del soprappreso ruolo transitorio, conseguono la promozione a primo coadiutore mediante scrutinio per merito comparativo.

Per i coadiutori ed i coadiutori aggiunti che non siano in possesso dei requisiti di cui sopra, valgono le norme di cui alla legge del 10 gennaio 1957, n. 3, computando l'anzianità in base al servizio continuativo effettivamente prestato anche in qualità di ufficiale volontario ».

Anche su questo argomento credo che ci sia un analogo articolo sostitutivo, presentato da altri colleghi deputati.

Questo mio emendamento è giustificato dal fatto che il cinquanta per cento dei coadiutori, già anziani di età e di servizio, compresi fra un minimo di sei ed un massimo di diciassette anni, dovrebbero attendere ancora nove anni per essere ammessi ai concorsi, mentre con l'emendamento da me formulato, sarebbero inclusi per meriti comparativi, in base al testo unico del 10 gennaio 1957, che prevede le promozioni alla qualifica superiore per meriti comparativi, per gli impiegati inquadrati alla data del 1° luglio 1957. In caso contrario verrebbero esclusi dai miglioramenti approvati dal Consiglio dei ministri, che prevedono agevolazioni di carriera in ruolo aperto e promozioni per impiegati che abbiano maturato l'anzianità di carriera e che ne abbiano i meriti.

Penso che, anche questo emendamento sostitutivo, sia degno della massima attenzione e prego la Commissione di approvarlo.

All'articolo 18 ho presentato il seguente emendamento, come testo sostitutivo dell'intero articolo:

« Gli ufficiali volontari in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 sono ammessi a partecipare ai concorsi per la ammissione in carriera a prescindere dai limiti di età ».

Analogo emendamento è stato presentato dagli onorevoli Vestri e Sannicolò.

Esso prevede agevolazioni per quanto riguarda il limite di età, dal quale si prescinde per gli ufficiali che abbiano prestato servizio volontario.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1961

All'articolo 20 ho presentato il seguente emendamento:

« Al comma unico aggiungere le seguenti parole: ...a tutti gli effetti e si applica anche al personale che, successivamente a tale data, sia stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età, ai sensi della legge n. 1570 del 27 dicembre 1941 ».

Gli scopi dell'emendamento sono abbastanza chiari. Devo, tuttavia, far presente che propongo ancora una aggiunta e, cioè, dopo le parole: « ...della legge n. 1570 del 27 dicembre 1941 », aggiungere le parole: « ...e successive ».

Senza questa precisazione l'emendamento sarebbe incompleto.

Questo emendamento tende a chiarire la situazione del personale che lascia il servizio dopo la data del 1° luglio 1960, data in cui verrebbe collocato a riposo.

È un problema molto sentito e da anni gli interessati sono in attesa di questa famosa legge che ha avuto un *iter* molto lungo. Il personale che è andato in pensione nel 1960 con la speranza di poter godere dei benefici di questa legge, a causa del tempo occorso e che ancora necessiterà per varare il provvedimento, si è trovato estromesso dai benefici che si intendevano loro riconoscere. Non è certo colpa nostra, ma non è neanche colpa loro. È una situazione obiettivamente ingiusta. Cerchiamo, dunque, di dare loro giustizia, riconoscendo quanto avrebbero avuto se il disegno di legge fosse stato approvato a tempo debito.

Vi sono, poi, tre proposte di emendamento per l'inclusione di un articolo 18-bis, rispettivamente a firma dei deputati Bisantis, Vestri-Sannicolò e Bogoni, che in realtà costituiscono un unico emendamento avendo identica formulazione. Il nuovo articolo 18-bis che viene proposto dovrebbe essere così formulato:

« Gli ufficiali volontari in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'ammissione in carriera a prescindere dai limiti di età ».

Ne illustro rapidamente il contenuto. L'amministrazione ha in servizio alcuni elementi con la qualifica di ufficiali volontari, di provata capacità, che hanno da poco superati i limiti di età per l'ammissione in carriera. L'emendamento consentirebbe loro di partecipare ai concorsi. Si tratta di elementi particolarmente dotati che rimarrebbero esclusi,

unicamente, a causa della ritardata approvazione di questo disegno di legge. È umano e giusto che si tengano presenti le loro istanze perché, in definitiva, ne viene un vantaggio oltre che per i singoli individui anche per il riordinamento del servizio antincendi. E il fatto che lo stesso emendamento sia stato presentato separatamente anche da colleghi di altri gruppi sta a dimostrare come esso sia generalmente sentito.

VESTRI. Poiché ci troviamo in fase di illustrazione dei vari emendamenti, desidero anche io dar ragione di tutti gli emendamenti a mia firma.

Dell'emendamento all'articolo 1 ho già parlato in precedenza.

Per quel che riguarda gli emendamenti all'articolo 2, primo comma e comma aggiuntivo, dichiaro, anche a nome dell'altro firmatario onorevole Sannicolò, che questi emendamenti all'articolo 2 si intendono ritirati.

Vi sono poi tre emendamenti a firma Vestri-Sannicolò all'articolo 7. Con il primo emendamento si propone, al primo comma, lettera b), dopo le parole: « ... in nessun caso eccedere gli anni 35 » di aggiungere le altre: « ... per gli aspiranti a posti del ruolo dei coadiutori. Sono esenti da tali limiti i sottufficiali, vigili scelti e vigili, sia permanenti che volontari, in servizio continuativo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ». È un emendamento consequenziale nella sua prima parte. Trattandosi del limite di età, noi lo proponiamo soltanto per gli aspiranti coadiutori, in vista del fatto che sono ufficiali in servizio interno, mentre gli altri sono personale amministrativo. La seconda parte, che esenta dal limite di età i sottufficiali vigili scelti e vigili, non è consequenziale, ma è ispirato alla opportunità di consentire ai sottufficiali, vigili scelti e vigili, che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, di accedere al concorso indipendentemente dal limite di età, dato che sono già in servizio.

Il secondo emendamento all'articolo 7 propone, al primo comma, lettera d), dopo le parole: « ... a metri 1,65 » di aggiungere le altre: « per gli aspiranti a posti del ruolo dei coadiutori ». Anche qui si è voluto limitare la restrizione al solo ruolo dei coadiutori, che sono ufficiali in servizio interno.

Il terzo emendamento all'articolo 7 propone alla fine dell'articolo di aggiungere il seguente comma: « A parità di merito e di requisiti i sottufficiali, vigili scelti e vigili, sia permanenti che volontari, in servizio continuativo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, hanno la precedenza ai fini della no-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1961

mina nella carriera di cui al primo comma ». È un emendamento, così chiaro, che non ha bisogno di alcuna illustrazione.

Vi è, poi, l'emendamento all'articolo 8, dopo le parole: « I vice coadiutori... » aggiungere le altre: « ed i vice aiutanti... ». È un emendamento consequenziale.

Sono anche consequenziali gli emendamenti all'articolo 9: « *Al 2° comma dopo le parole:* « Il personale della carriera di concetto... », *aggiungere le altre:* « ...dei coadiutori »; all'articolo 10: « *Premettere al comma primo il seguente comma:* « Il ruolo dei servizi speciali della carriera esecutiva dei servizi antincendi, istituito con legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è soppresso »; all'articolo 12: « *Al 2° comma dopo le parole:* « Per il personale della carriera di concetto », *aggiungere le seguenti:* « ...dei coadiutori e degli aiutanti ».

Non è, invece, consequenziale l'emendamento all'articolo 13, che si propone di sostituire con il seguente testo: « Nella prima applicazione della presente legge, il posto del ruolo di ispettore ginnico sportivo è conferito nella qualifica di primo ispettore o ispettore superiore ginnico, mediante concorso per titoli tra il personale di ruolo dei servizi antincendi appartenenti al ruolo della carriera direttiva ed al ruolo ad esaurimento della carriera di concetto, a seconda che rivesta, rispettivamente, la qualifica di ispettore o di coadiutore oppure quella di primo ispettore o di coadiutore capo, e che abbia compiuto, comunque, complessivamente, almeno dodici anni di effettivo servizio nella rispettiva carriera e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 5 ». È un emendamento che tende a consentire al personale della carriera direttiva e di concetto ad accedere, all'atto dall'entrata in vigore della legge, al grado superiore, potendo gli interessati, nel frattempo, aver conseguito la promozione nell'attuale ruolo. Si tratta di soddisfare le aspettative di un certo numero di funzionari che sostano da molti anni nella qualifica inferiore, e ciò si può fare senza che la cosa comporti oneri finanziari.

Vi è, poi, un nostro emendamento aggiuntivo, cioè l'articolo 13-bis così formulato: « Nella prima applicazione della presente legge, e per la durata di un triennio, le promozioni alle qualifiche di ispettore capo e di ispettore generale, vengono conferite per merito comparativo fra il personale che abbia prestato servizio nella qualifica inferiore per un periodo di tempo pari almeno alla metà di quello minimo previsto dal decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Vi è, poi, la proposta di un altro articolo aggiuntivo, il 14-bis così formulato; « Nella prima applicazione della presente legge e per la durata di un triennio i posti vacanti nelle varie qualifiche della carriera direttiva vengono attribuiti esclusivamente con promozioni per merito comparativo. Ai sensi del precedente comma potrà essere scrutinato tutto il personale che abbia raggiunto una permanenza nella qualifica inferiore a quella da attribuire pari almeno alla metà di quella minima prevista dalla vigente legislazione ». È un emendamento sostanzialmente simile a quello presentato dall'onorevole Bogoni.

Proponiamo, poi, all'articolo 15, di aggiungere i due comma seguenti: « Gli aiutanti capi, gli aiutanti principali, i primi aiutanti e gli aiutanti del soppresso ruolo speciale della carriera esecutiva dei servizi antincendi, sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche del ruolo degli aiutanti della carriera di concetto corrispondenti agli stessi coefficienti. Gli aiutanti aggiunti sono inquadrati nella qualifica iniziale del predetto ruolo.

« Il personale di cui sopra conserva l'anzianità nei ruoli di appartenenza ».

Si tratta di un emendamento consequenziale.

Vi è, quindi, un emendamento sostitutivo dell'articolo 16: « I coadiutori che abbiano effettuato almeno nove anni di servizio continuativo in qualità di ufficiale volontario e almeno due anni di servizio effettivo nella qualifica di coadiutore o in quella corrispondente del soppresso ruolo transitorio, conseguono la promozione a primo coadiutore mediante scrutinio per merito comparativo.

« Per i coadiutori ed i coadiutori aggiunti che non siano in possesso dei requisiti di cui sopra, valgono le norme di cui alla legge 10 gennaio 1957, n. 3, computando l'anzianità in base al servizio continuativo effettivamente prestato anche in qualità di ufficiale volontario ».

Si tratta di un emendamento perfettamente eguale a quello presentato dall'onorevole Bogoni.

Per l'articolo 17 abbiamo presentato il seguente emendamento: « *Sostituire le parole:* « ...esercitava le funzioni di coadiutore principale, coadiutore e coadiutore aggiunto si applicano... », *con le altre:* « ...esercitava le funzioni di coadiutore principale, ed al personale della carriera di concetto degli aiutanti si applicano... ». Trattasi di un emendamento consequenziale.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1961

Il nostro emendamento che prevede un nuovo articolo, il 18-bis, è eguale a quello dell'onorevole Bogoni, e mi richiamo alla illustrazione fatta dal collega.

Vi è, poi, il seguente emendamento all'articolo 20 « *Aggiungere alla fine dell'articolo le seguenti parole:* « ...a tutti gli effetti e si applica anche al personale che successivamente a tale data sia stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età ai sensi della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 e successive ». Identico emendamento è stato presentato, separatamente, anche dagli onorevoli Bisantis e Bogoni.

Vi sono poi gli emendamenti alle tabelle:

TABELLA A.

« *Sostituire la qualifica di:* Ispettore generale capo, *con la qualifica:* Direttore dei servizi tecnici ».

TABELLA B.

« *Aggiungere alle parole:* Ruolo tecnico, *le parole:* dei coadiutori ».

« *Aggiungere la seguente tabella alla carriera di concetto:*

<i>Ruolo tecnico degli aiutanti.</i>		
Coefficiente 402	Aiutante principale	N. 1
» 325	Primo aiutante	» 2
» 271	Aiutante	» 2
» 229	Aiutante aggiunto	» 11
» 202	Vice aiutante	» 11
Totale		N. 16

Per quanto concerne la tabella C noi ne proponiamo la soppressione.

Alla tabella A proponiamo la sostituzione della qualifica di ispettore generale capo con la qualifica « Direttore dei servizi tecnici ». È una richiesta che, si può dire, è stata prospettata dagli interessati a tutti noi con viva insistenza, e la ritengo giusta. Trattandosi di un servizio tecnico, in cui si tende ad una sempre maggiore specializzazione, l'attribuzione della qualifica di direttore dei servizi tecnici ci sembra più consona a confacente alle esigenze dei servizi stessi.

Quanto alle modifiche che proponiamo alle tabelle B e C, si tratta di modifiche consequenziali.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,20.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI